



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: IUC - ANNO 2016: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI  
D'IMPOSTA TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore 11.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti i Consiglieri Comunale

All'appello risultano:

N. d'ord	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	<b>TRAVERSO Marco</b>	<b>X</b>	
2	<b>ALLIANO Giovanni</b>	<b>X</b>	
3	<b>DIVANO Agostino</b>		
4	<b>BOTTARO Luigi</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
5	<b>VACCARI Caterina</b>	<b>X</b>	
6	<b>MONTECUCCO Angelo</b>	<b>X</b>	
7	<b>ALIANO Sabrina</b>	<b>X</b>	
8	<b>MASSONE Alessia</b>	<b>X</b>	
9	<b>FIRPO Gian Carlo</b>	<b>X</b>	
10	<b>FRISONE Mattia</b>	<b>X</b>	
	Totale	<b>9</b>	<b>1</b>

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor Traverso Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 4.09.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 11 del 13.06.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che con le succitate delibere consiliare veniva disposta l'applicazione del tributo TASI alle sole abitazioni principali e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6

e C/7 con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

Preso atto che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015;

Ritenuto quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno dell' 1.03.2016 che ha prorogato ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 30 aprile 2016;

Rilevato che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole, in concomitanza con il parere relativo al bilancio di previsione;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, voti contrari n. 0, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) già previste per l'annualità 2015:

FATTISPECIE	ALIQUOTA (per mille)
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	<b>0,00</b>
altri immobili	<b>0,00</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentali (di cui al co. 8 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011)	<b>1,00</b>

3. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e trasmettere la stessa mediante invio telematico, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
4. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Traverso Marco

Il Segretario Comunale

F.to La Pepa Domenica

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/200.

Cassano Spinola, li

Visto: Il Sindaco

F.to Traverso Marco

Il Segretario Comunale

F.to La Pepa Domenica

---

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, li

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 26/05/2016 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 26/05/2016

Il Segretario Comunale

F.to La Pepa Domenica

---